



Le novità in ambito di:

◆ legislazione ◆ news dall'Agenzia delle Entrate ◆ giurisprudenza

- ✓ IMPOSTE DIRETTE
- ✓ IVA E IMPOSTE INDIRECTE
- ✓ EXPATRIATES & GLOBAL MOBILITY
- ✓ FINANZA AGEVOLATA



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailing list.

 Imposte dirette

- ◆ Art. 37, D.L. 75 del 22.06.2023 - Credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive
- ◆ Legge n. 111 del 09.08.2023 - Legge delega di riforma fiscale
- ◆ Art. 5, D.L. 104 del 10.08.2023 - Tax credit R&S nella microelettronica
- ◆ Art. 26, D.L. 104 del 10.08.2023 - Tassa sugli extraprofiti delle banche
- ◆ Art. 4, D.L. 132 del 30.09.2023 (c.d. « Decreto Proroghe») - Proroga per le assegnazioni e cessioni agevolate dei beni ai soci
- ◆ Art. 7, D.L. 132 del 30.09.2023 (c.d. « Decreto Proroghe») - Anticipo del termine per l'utilizzo dei crediti d'imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023
- ◆ Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 361 del 23.06.2023 - Corrispettivi erogati a fronte di contratti "misti", di cui al paragrafo 11.6 del Commentario all'articolo 12 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni
- ◆ Risoluzione n. 45/E del 26.07.2023 - Ridenominazione codice tributo credito d'imposta beni strumentali
- ◆ Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 396 del 27.07.2023 - Crediti d'imposta energetici e cessazione attività
- ◆ Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 429 del 18.09.2023 - Crediti d'imposta energia e gas maturati nel 2022 - Fattura di conguaglio "tardiva" - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate senza applicazione della «remissione in bonis»
- ◆ Consulenza giuridica n. 1 del 30.08.2023 - Sottoscrizione e conservazione dichiarazioni fiscali: non idoneità delle firme elettroniche semplici
- ★ Ordinanza Corte di Cassazione n. 21517 del 20.07.2023 - L'inosservanza del termine di 60 giorni dal PVC per l'emissione dell'avviso di accertamento determina la nullità insanabile dell'atto impositivo
- ★ Sentenza Corte di Cassazione n. 23025 del 28.07.2023 - Esonero della ritenuta "madre-figlia" anche se la società madre non è gravata da imposta sui redditi
- ★ Ordinanza Corte di Cassazione n. 23190 del 31.07.2023 - Credito per imposte estere solo se la dichiarazione è stata presentata in Italia

 IVA e imposte indirette

- ◆ Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 426 del 11.09.2023 - Diritto a detrazione - controvalore effettivo della prestazione di servizi - articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972
- ◆ Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 419/2023 - Possibilità di presentare dichiarazioni integrative al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione, relativamente ad interventi effettuati su un locale di proprietà del Comune in parte destinato all'esercizio di una attività commerciale
- ★ Sentenza Corte di Cassazione n. 25685 del 4 settembre 2023 - negato il rimborso IVA in presenza di stabile organizzazione in Italia

 **Expatriates & Global Mobility**

- ◆ Circolare 18 Agosto 2023 n. 25/E - Profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working) e disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri
- ◆ Risposta ad Interpello n. 428 del 12 settembre 2023 - Nuove linee guida per l'applicazione delle retribuzioni convenzionali: un approccio flessibile alla normativa fiscale internazionale

 **Finanza Agevolata**

- ★ D.P.C.M. del 14 settembre 2023 (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) - Credito di imposta R&S: novità per le iscrizioni all'Albo dei Certificatori
- ★ Art. 9 e seg., D.L. 124 del 19 settembre 2023
- ★ SIMEST - Fondo 394
- ★ BANDI NAZIONALI IN APERTURA
Fondo per il sostegno alla Transizione industriale (Decreto ministeriale 21 ottobre 2022)
Bandi Brevetti+, Marchi+, Disegni+ (Decreto direttoriale 16 giugno 2023)
- ★ Investimenti sostenibili 4.0 (Decreto ministeriale 15 maggio 2023)
- ★ BANDO REGIONALE IN EVIDENZA
Voucher digitalizzazione PMI (Delibera di Unioncamere Piemonte n. 27 del 14 luglio 2023)
- ★ BANDO NAZIONALE IN FASE DI ATTIVAZIONE - Fondo per la crescita sostenibile (Decreto 13 luglio 2023)

Art. 37, D.L. 75 del 22.06.2023 - Credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive

L'art. 37 del D.L. 75/2023 ha previsto la proroga per il terzo trimestre 2023 (1/7-30/9) del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive (pari al 50 per cento degli investimenti effettuati).

Al riguardo, viene stabilito che l'investimento in campagne pubblicitarie, relativamente al richiamato trimestre, deve essere:

- di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
- rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d'imposta 2022 prodotti in Italia almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
- Le società e associazioni sportive - destinatarie della sponsorizzazione - devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Il limite delle risorse disponibili per tale trimestre è pari ad 1 milione di euro. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale. L'agevolazione spetta, inoltre, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».

Legge n. 111 del 09.08.2023 - Legge delega di riforma fiscale

E' stata pubblicata, sulla G.U. n. 189, del 14.8.2023, la L. n. 111 del 9.8.2023, entrata in vigore il 29.8.2023, che contiene la delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario sulla base dei principi e criteri direttivi nella stessa contenuti e nel rispetto dei principi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione Europea e del diritto internazionale.

Art. 5, D.L. 104 del 10.08.2023 - Tax credit R&S nella microelettronica

L'art. 5 del D.L. 10 agosto 2023 n. 104, nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, ha previsto un nuovo credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori. L'incentivo spetta alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, anche qualora le attività di ricerca e sviluppo siano svolte mediante contratti stipulati con imprese residenti o localizzate: (i) in altri Stati membri dell'Unione europea; (ii) negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo; (iii) in Stati compresi nell'elenco di cui al DM 4 settembre 1996.

Sotto il profilo oggettivo, il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili, così come elencati nell'art. 25, par. 3, del regolamento Ue 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dall'11 agosto 2023 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2027.

Sono, dunque, ammissibili al credito d'imposta i costi afferenti ai succitati progetti di ricerca e sviluppo e rientranti nelle seguenti categorie:

- spese per il personale impiegato nel progetto (art. 25, par. 3, lett. a);
- costi relativi alla strumentazione ed alle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati (art. 25, par. 3, lett. b);
- costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto (art. 25 par. 3 lett. d);
- spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto (art. 25, par. 3, lett. e).

Il credito di cui si tratta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, a partire dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria.

L'articolo 5 del decreto legge in esame stabilisce, inoltre, che i soggetti che hanno diritto all'incentivo debbano richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 23, commi 2-5, del decreto legge 73/2022, convertito con modificazioni dalla L. 122/2022. Si rinvia alla sezione Finanza Agevolata di questa Tax News per l'analisi del D.P.C.M. del 14 settembre 2023 che ha provveduto ad istituire l'albo dei certificatori.

Per espressa previsione normativa, il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nella microelettronica è alternativo al credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, comma 200, L. 160/2019, con la conseguenza che le medesime voci di spesa non potranno fruire di entrambe le agevolazioni.

Istruzioni e regole di dettaglio saranno definite dal Ministero delle imprese e del made in Italy che dovrà stabilire i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa (pari a 10 milioni di Euro nel 2024 e 130 milioni di Euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028).

Art. 26, D.L. 104 del 10.08.2023 - Tassa sugli extraprofitto delle banche

L'art. 26 del decreto legge in esame ha istituito un'imposta straordinaria volta a colpire gli extraprofitto delle banche.

L'intervento legislativo, con il dichiarato obiettivo, tra gli altri, di rifinanziare il fondo mutui sulla prima casa allo scopo di calmierare l'aumento dei tassi di interesse ed individuare risorse da utilizzare per ridurre la pressione fiscale, introduce una nuova tassa a carico di banche e intermediari finanziari (con esclusione di SIM e società di gestione dei fondi comuni d'investimento).

Il meccanismo applicativo dell'imposta - da versare una tantum - è stato oggetto di rivisitazione nel corso del processo di conversione in legge del decreto, anche a seguito dei dubbi di costituzionalità della norma sollevati dall'ABI. Nella versione definitivamente approvata dalla Camera il 5 ottobre scorso, si prevede che l'imposta venga determinata applicando un'aliquota pari al 40% sull'ammontare del margine di interesse, di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede, per almeno il 10%, il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

L'ammontare di detta imposta straordinaria non può comunque superare lo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale. La tassa dovrà essere versata nel corso del 2024 e non sarà deducibile ai fini IRES e IRAP. In luogo del versamento dell'imposta è possibile effettuare un accantonamento ad una riserva non distribuibile, pari a non meno di due volte e mezza l'imposta.

E' fatto divieto di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in esame sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali.

Art. 4, D.L. 132 del 30.09.2023 (c.d. « Decreto Proroghe») - Proroga per le assegnazioni e cessioni agevolate dei beni ai soci

Il decreto legge 132, del 30 settembre 2023 (c.d. "Decreto Proroghe"), stabilisce il differimento al 30 novembre 2023 della scadenza per procedere alla assegnazione o cessione agevolata ai soci dei beni immobili (diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale) o dei beni mobili iscritti in pubblici registri (non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa) ovvero alla trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, beneficiando delle agevolazioni previste dall'art. 1, commi 100 e seguenti della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

L'imposta sostitutiva dovuta per beneficiare di detta misura agevolativa (con le aliquote previste dalla disposizione originaria) andrà, peraltro, versata in un'unica rata alla scadenza del 30 novembre, in luogo delle due rate originariamente previste.

Art. 7, D.L. 132 del 30.09.2023 (c.d. « Decreto Proroghe») - Anticipo del termine per l'utilizzo dei crediti d'imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023

L'articolo 7 del succitato decreto anticipa al 16 novembre 2023, in luogo del 31 dicembre 2023, il termine ultimo per l'utilizzo in compensazione orizzontale, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, dei crediti d'imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023.

In alternativa alla compensazione rimane ferma la possibilità di cedere tali crediti, solo per l'intero ammontare, ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni, purché effettuate a favore di operatori qualificati. I crediti d'imposta saranno fruibili dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 16 novembre 2023. Si attende ora dalle Entrate una corrispondente anticipazione della data ultima per comunicare la cessione di questi crediti, attualmente fissata al 18 dicembre.

Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 361 del 23.06.2023 - Corrispettivi erogati a fronte di contratti "misti", di cui al paragrafo 11.6 del Commentario all'articolo 12 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni

Nel caso oggetto del presente interpello, le società Alfa (società italiana) e Gamma (società statunitense) hanno stipulato un complesso accordo di collaborazione per la realizzazione di un prodotto innovativo che prevede, tra le altre cose, una concessione reciproca di licenze. A fronte di tale accordo, le Parti hanno stabilito che Alfa riconosca a Gamma due tipologie di ricavi: una Revenue Share ed una Attribution Fee. La richiesta formulata dall'istante è volta a stabilire se la c.d. Revenue Share possa qualificarsi, alla luce della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Stati Uniti, quale reddito d'impresa o royalties.

L'Agenzia, sulla scorta della considerazione che «i software concessi ad Alfa non vengono impiegati per finalità personali o di godimento dell'Istante, ma sono necessari e funzionali a garantire la piena fruibilità da parte dell'utente finale del Prodotto ...», giunge a qualificare la parte di compenso agli stessi afferente quale royalty. Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 12 della succitata Convenzione, sono qualificati come royalties i guadagni derivanti dall'alienazione di qualsiasi diritto o proprietà nella misura in cui il guadagno è subordinato alla produttività, all'uso o all'ulteriore alienazione del diritto.

L'Agenzia osserva, peraltro, che, considerando il tipo di accordo stipulato tra le parti - che si sostanzia in un contratto complesso, comprendente diverse attività e reciproche concessioni - allo stesso dovrebbe trovare applicazione quanto previsto al paragrafo 11.6 del Commentario all'art. 12 del Modello OCSE di Convenzione, con riguardo ai contratti "misti". Da ciò ne consegue la necessità di suddividere l'importo totale del corrispettivo dovuto sulla base delle informazioni contenute nel contratto, ovvero mediante una ragionevole ripartizione, applicando il trattamento fiscale appropriato per ciascuna parte. Qualora ciò non risulti possibile, il trattamento applicabile alla parte principale (che, nel caso esaminato dall'Agenzia risulta rappresentato dalla concessione dei diritti legati allo sfruttamento del software) «... dovrebbe - in linea di principio - essere applicato all'intero corrispettivo».

Risoluzione n. 45/E del 26.07.2023 - Ridenominazione codice tributo credito d'imposta beni strumentali

La risoluzione n. 45/E ha ridenominato il codice tributo "6936" da riportare sul modello F24 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, "integrando" la relativa descrizione con il riferimento al comma 1057-bis dell'art. 1, Legge n. 178/2020:

- "6936 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020".

Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 396 del 27.07.2023 - Crediti d'imposta energetici e cessazione attività

Con la risposta ad interpello n. 396 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti d'imposta maturati nel corso del terzo e quarto trimestre del 2022 possano essere utilizzati in compensazione, entro il 30 settembre 2023, anche qualora l'attività d'impresa sia cessata il 31 dicembre 2022. Di conseguenza, i crediti in esame possono essere utilizzati per estinguere, tramite compensazione, i debiti fiscali e previdenziali, trattandosi in ogni caso di debiti correlati all'attività d'impresa svolta ed emergenti dalle dichiarazioni annuali dell'ultimo periodo d'imposta.

L'Agenzia, infine, precisa che in alternativa i predetti crediti, entro la medesima scadenza, possono essere oggetto di cessione a terzi, purché la cessione riguardi l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento.

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 429 del 18.09.2023 - Crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022 - Fattura di conguaglio "tardiva" - Comunicazione all’Agenzia delle Entrate senza applicazione della «remissione in bonis»

Con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso fattura di conguaglio dell’energia elettrica emessa successivamente al 16/3/2023 - termine ultimo per l’invio della comunicazione relativa ai crediti di imposta per l’acquisto di prodotti energetici maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 - recante maggiori costi per il terzo trimestre 2022, è possibile beneficiare del maggior credito d’imposta presentando la comunicazione di cui al Provv. n. 56785 del 1/3/2023 ed utilizzando il credito in compensazione entro il 30/9/2023.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la mancata comunicazione non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale, per cui non deve essere applicato l’istituto della «remissione in bonis» né deve essere richiesto il versamento della relativa sanzione di 250,00 euro.

Consulenza giuridica n. 1 del 30.08.2023 - Sottoscrizione e conservazione dichiarazioni fiscali: non idoneità delle firme elettroniche semplici

L’Agenzia delle Entrate con la risposta alla consulenza giuridica n. 1 del 30 agosto 2023, ha chiarito che, ai fini tributari, la firma elettronica «semplice» (detta anche “leggera” o “debole”) non è idonea a garantire il rispetto dei requisiti richiesti dai documenti informatici (generati come tali o frutto di copia/dematerializzazione). Si ribadisce, pertanto, l’idoneità della sola firma elettronica qualificata, digitale o avanzata.

Nel caso in esame, l’istante aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate di esprimersi in merito alla validità di un processo che prevedeva:

- la trasmissione della dichiarazione fiscale al contribuente tramite l’area riservata di una piattaforma cloud di firma;
- la sottoscrizione del dichiarativo in modalità elettronica, da parte del contribuente, per il tramite di un codice OTP fornitogli via SMS sul numero di telefono mobile di cui aveva dichiarato la titolarità.

L’Agenzia delle Entrate precisa al riguardo che l’art. 3, del D.P.R. 322/98, impone agli intermediari abilitati di rilasciare al contribuente il modello dichiarativo (redatto su modello conforme a quello approvato) inviato all’Agenzia delle Entrate e la relativa ricevuta di ricezione rilasciata da quest’ultima. Il contribuente, dal lato suo, deve sottoscrivere la dichiarazione trasmessa e conservarla, unitamente all’impegno alla trasmissione telematica (qualora la trasmissione fosse avvenuta a cura di un intermediario) ed alla copia della ricevuta di ricezione dell’Amministrazione finanziaria.

A completamento del quadro normativo, l’Agenzia delle Entrate richiama le regole tecniche adottate, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 82/2005 (CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale) e le linee guida emanate dall’AgID, in attuazione del predetto articolo. Viene rammentato che le “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione” hanno precisato che la creazione del documento informatico deve avvenire tramite l’utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati e che tale documento informatico deve essere identificato in modo univoco e persistente. Inoltre, l’immodificabilità e l’integrità dei documenti elettronici predisposti sono garantite solamente dall’apposizione di una firma elettronica qualificata, digitale o avanzata.

A conclusione di quanto sopra menzionato, l’Agenzia delle Entrate afferma che in nessun caso una firma elettronica “semplice”, come quella proposta dall’istante, può dirsi idonea a garantire i requisiti richiesti per la conservazione dei documenti informatici.

Ordinanza Corte di Cassazione n. 21517 del 20.07.2023 - L'inosservanza del termine di 60 giorni dal PVC per l'emissione dell'avviso di accertamento determina la nullità insanabile dell'atto impositivo

Con l'ordinanza n. 21517/2023, la Corte di Cassazione ha ribadito l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso, in violazione dell'art. 12, L. n. 212/2000, prima della scadenza del termine di 60 giorni decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di accesso, ispezione o verifica, e senza alcuna motivata urgenza.

Nel caso di specie, una società eccepiva la nullità di avvisi di accertamento emessi in relazione a diverse annualità, a seguito di un'ispezione eseguita dalla Guardia di Finanza con riguardo a movimentazioni bancarie e conclusasi con la notifica di detti avvisi prima del decorso del termine di 60 giorni dalla consegna del PVC, così come previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente.

L'Agenzia delle Entrate, al contrario, sosteneva la legittimità degli atti impositivi stante il rispetto del principio del contraddittorio, poiché la contribuente era stata posta in condizione di presentare proprie osservazioni ed, in ogni caso, data la sussistenza di specifiche ragioni d'urgenza, tali da giustificare la loro emissione ante tempus.

I Giudici di legittimità, dando seguito al consolidato orientamento della Suprema Corte (sentenza a SS.UU. n. 18184/2013), hanno chiarito che la nullità dell'atto di accertamento non viene meno nel caso in cui durante la verifica siano stati riconosciuti termini per esporre le difese ed anche quando l'Amministrazione finanziaria abbia esposto nella motivazione dell'atto di accertamento i motivi per i quali le ha ritenute non condivisibili. Inoltre, quanto alle specifiche ragioni di urgenza, i supremi Giudici hanno affermato che solo l'effettiva esistenza di tali ragioni fa venir meno la nullità dell'atto e che il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito. Nel caso di specie, pertanto, gli elementi richiamati dall'Ufficio per dimostrare la sussistenza del requisito dell'urgenza, come l'ammontare delle somme contestate, l'esistenza di atti di accertamento per precedenti annualità, la circostanza che la contribuente fosse in liquidazione e che avesse trasferito, senza giustificazione, la propria residenza, sono state considerate irrilevanti.

Conseguentemente, la Corte, decidendo la causa in favore della società contribuente, ha statuito che "l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7 - decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo, perché il termine è stato ritenuto necessario dal legislatore per garantire alla parte, alla conclusione delle indagini svolte presso di lui, un periodo di tempo utile per riesaminare i dati raccolti dai verificatori e determinarsi sulla sua successiva condotta, e rimane pertanto indifferente alle vicende che si sono compiute nelle fasi preliminari; pertanto la garanzia di tutela del contribuente assicurata mediante il termine dilatorio in questione non ammette equipollenti, non potendo essere sostituita da un contraddittorio più o meno lungo ed intenso svoltosi tra le parti; in conseguenza, qualora il termine sia stato violato, e l'Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d'urgenza, ciò comporta la nullità insanabile dell'atto impositivo notificato prima della decorrenza del termine, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato".

Sentenza Corte di Cassazione n. 23025 del 28.07.2023 - Esonero della ritenuta "madre-figlia" anche se la società madre non è gravata da imposta sui redditi

Con la sentenza n. 23025 del 28 luglio 2023, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'esenzione dalla ritenuta prevista dalla Direttiva «Madre-Figlia» può essere applicata anche se la società madre, in base alle norme fiscali del suo Stato di residenza, non è effettivamente soggetta all'imposta sul reddito delle società. Il requisito per ottenere questa esenzione è rappresentato, infatti, «... dal potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza ("full liability to tax"), indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito».

Il caso oggetto di esame riguardava, in particolar modo, la legittimità del rifiuto di rimborsare la ritenuta sui dividendi - applicata dalla società (figlia) italiana nei confronti della società madre residente nei Paesi Bassi - motivato dall'Agenzia delle Entrate con l'argomentazione che la società madre era esentata dal pagamento delle imposte sul reddito delle società nello Stato di residenza, in virtù del regime di participation exemption ivi vigente.

In questo contesto, la Suprema Corte ha stabilito che il requisito dell'assoggettamento all'imposta deve essere interpretato come una condizione di potenziale soggezione all'imposizione, senza tener conto dell'effettiva applicazione del potere fiscale da parte dello Stato.

Ordinanza Corte di Cassazione n. 23190 del 31.07.2023 - Credito per imposte estere solo se la dichiarazione è stata presentata in Italia

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 23190 del 31 luglio 2023, ha affermato il principio secondo cui il credito per le imposte assolte all'estero spetta solo nel caso in cui venga presentata la dichiarazione dei redditi in Italia, ed è di conseguenza precluso nel caso in cui la dichiarazione sia stata omessa.

Nell'ordinanza in commento viene, inoltre, chiarito come non rilevi il fatto che il contribuente sia o meno obbligato alla presentazione della dichiarazione, ma che al contrario tale presentazione è condizione necessaria per la fruizione della detrazione.

La Corte Suprema, riprendendo quanto già sostenuto nella sentenza n. 20666 del 20/07/2021, fornisce un'interpretazione rigida dell'art. 165, comma 8, del TUIR e chiarisce che il contribuente "deve" dichiarare il reddito percepito all'estero e se pur non fosse obbligato alla dichiarazione (come nel caso del contribuente percettore di soli redditi da lavoro dipendente), nel momento in cui l'imposta versata è definitiva, è comunque tenuto alla sua presentazione quale condizione per la fruizione della detrazione.

La pronuncia in commento si pone in contraddizione con la sentenza n. 9725 del 14 aprile 2021, la quale aveva invece definito come il credito per le imposte pagate all'estero (di cui all'art.165 del TUIR) compete al contribuente anche qualora non sia stata presentata la dichiarazione in Italia (Stato di residenza).

Risposta ad Interpello dell' Agenzia delle Entrate n. 426 del 11.09.2023 - Diritto a detrazione - controvalore effettivo della prestazione di servizi - articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972

Nel caso oggetto del presente interpello, un soggetto passivo (Alfa) ha stipulato un contratto di consulenza con una società (Beta), la quale, nel 2021 ha emesso fatture elettroniche per un importo totale di Euro 762.579,89, di cui € 137.514,41 a titolo di IVA.

L'importo di tali fatture è stato contestato dalla committente, la quale ha richiesto tempestivamente al prestatore, l'emissione delle relative note di credito. La società Beta tuttavia ha notificato ad Alfa l'avvenuta cessione del credito ad un soggetto terzo (Gamma). L'istante - che nel frattempo non aveva pagato l'importo addebitato dal prestatore - ha instaurato un giudizio.

Nel 2023 la controversia è stata definita in via transattiva, dichiarativa e non novativa, attraverso un bonario componimento dell'intero contenzioso, «a saldo e stralcio e con reciproca dichiarazione di null'altro avere a pretendere l'una dalle altre». Nell'accordo sottoscritto tra le parti, è stato pattuito che Alfa si obbligava a corrispondere a Beta un importo onnicomprensivo di Euro 70.000.

L'istante ha provveduto a registrare in contabilità ed a riportare in dichiarazione annuale, l'IVA a credito, - per l'importo totale pari ad Euro 137.514,41 - relativa alle fatture contestate e non pagate. Si precisa tuttavia che tale somma non è stata utilizzata in compensazione verticale, orizzontale né richiesta a rimborso.

In virtù di quanto sopra descritto, la società istante chiede all'Amministrazione Finanziaria, se può esercitare il diritto alla detrazione del credito IVA derivante dalla fatture emesse dal prestatore di servizio (alle quali non ha mai fatto seguito l'emissione delle note di credito) a prescindere dal pagamento delle stesse.

L'Amministrazione Finanziaria, nella risposta in commento, in tema di diritto alla detrazione IVA, richiama dapprima l'art. 168 della direttiva 2006/112/CE, trasfuso nell'art. 19 del D.P.R. 633/1972, secondo cui i soggetti passivi hanno diritto di detrarre l'IVA «dovuta o assolta» per i beni che sono loro o saranno loro ceduti. Ne consegue che l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, in linea di principio, non può essere subordinato al previo pagamento dell'imposta.

Tuttavia, tale assunto vale, se esiste una corrispondenza tra il valore del bene acquistato o della prestazione ricevuta ed il corrispettivo effettivamente dovuto, cui corrisponde l'IVA detraibile, non essendo determinante la circostanza che sia stata emessa una fattura per un corrispettivo superiore.

Il tema del rapporto tra principio di cartolarità e principio di neutralità dell'IVA è stato affrontato dalla giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 7080/2020, Cass. n. 8589/2022) e dalla Corte di Giustizia UE (C-334/20).

Secondo la giurisprudenza, dunque, il mero possesso della fattura non legittima il diritto alla detrazione dell'IVA ivi indicata - che deve essere coerente con l'operazione sottostante - con la conseguenza che il committente non è legittimato a portare in detrazione l'IVA indebitamente fatturata laddove non sussista corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica, ovvero non sia ripristinata con la procedura di variazione. Ciò vale inoltre quando tale ripristino non sia più possibile, essendo decorso più di un anno dall'emissione della fattura, ovvero il limite previsto dall'art. 26, comma 3, D.P.R. 633/1972 - come nel caso di specie - per l'emissione della nota di variazione, in caso di sopravvenuto accordo tra le parti.

Nell'interpello in commento, l'Amministrazione Finanziaria conclude ritenendo che l'effettivo valore della prestazione di consulenza, corrisponde a quanto stabilito dalle parti in sede di stipula dell'accordo transattivo e non quello che risulta dalle originarie fatture oggetto di contestazione. Pertanto l'IVA detraibile è solo quella calcolata sul corrispettivo dovuto a seguito dell'accordo transattivo tra le parti.

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 419/2023 - Possibilità di presentare dichiarazioni integrative al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione, relativamente ad interventi effettuati su un locale di proprietà del Comune in parte destinato all’esercizio di una attività commerciale

Con la risposta all’istanza d’interpello in oggetto, è stato affrontato il tema relativo alla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sulle spese sostenute da un Comune per lavori di riqualificazione e ristrutturazione su una struttura demaniale di proprietà dello stesso Comune, prima dell’inizio - da parte di quest’ultimo ente - dell’attività commerciale che verrà svolta utilizzando parte dello stesso immobile.

Nel dettaglio, il caso riguarda un Comune (istante) che aveva effettuato nel triennio 2020-2022 interventi di riqualificazione e ristrutturazione di una storica struttura balneare. Il Comune affermava che l’attività di ultimazione dei lavori fosse prevista nel 2023 e che, al termine degli stessi, la struttura in oggetto sarebbe stata divisa in due aree funzionali di cui una parte sarebbe rimasta a disposizione dello stesso Comune per finalità istituzionali e un’altra parte sarebbe stata invece affidata ad un gestore tramite il rilascio di una concessione, i cui canoni sarebbero stati fatturati con IVA dal Comune al concessionario. Quindi, nel caso di specie, il Comune chiariva che la struttura sarebbe stata utilizzata, in parte, per effettuare un’attività economica e, in parte, per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Alla luce dell’investimento realizzato, l’istante chiedeva all’Amministrazione Finanziaria di poter rettificare le precedenti dichiarazioni annuali IVA, presentando delle dichiarazioni “integrative” per gli anni 2020, 2021, 2022, al fine di poter detrarre l’imposta afferente all’attività commerciale.

Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate, ripercorre il dettato normativo in materia di detrazione dell’IVA, comprendendo anche le ipotesi di rettifica disciplinate dall’articolo 19 bis 2, commi 1 e 2 D.P.R. 633/1972. Inoltre, l’Ufficio richiama l’articolo 19-ter del D.P.R. 633/1972, ai sensi del quale è riconosciuta agli enti non commerciali (tra i quali sono riconducibili i Comuni) la detrazione dell’IVA, sugli acquisti e sulle importazioni realizzate nell’esercizio di attività commerciali, a condizione che l’attività commerciale venga gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che, nel caso oggetto di interpello, l’immobile pur essendo un bene strumentale utilizzato per finalità commerciali, risulta parzialmente destinato a detta attività solo a partire dalla stipula dell’atto di concessione, ossia dal 21 febbraio 2023, giorno in cui muta la destinazione dell’immobile, mentre nei periodi precedenti a tale concessione, l’ente non avrebbe maturato il diritto alla detrazione, non avendo svolto alcuna attività commerciale. Di conseguenza, solo da quel momento l’ente può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta per i lavori di riqualificazione della struttura.

L’Agenzia quindi, con riferimento alle annualità dal 2020 al 2022, ritiene che l’esecuzione dei lavori nell’ambito dell’attività istituzionale - quindi fuori dall’esercizio dell’impresa - non consenta all’istante di maturare il diritto alla detrazione dell’imposta per gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione del locale, come previsto dal richiamato articolo 19 commi 1 e 2 del D.P.R. 633/1972. A partire dal 2023, invece, la parziale destinazione ad uso commerciale dell’immobile (come visto strumentale per natura), consente di recuperare proporzionalmente, per i decimi che residuano, la quota d’imposta relativa ai succitati interventi.

Sentenza Corte di Cassazione n. 25685 del 4 settembre 2023 - negato il rimborso IVA in presenza di stabile organizzazione in Italia

La Cassazione, con la sentenza n. 25685, depositata lo scorso 4 settembre 2023, ha affermato che non ha diritto al rimborso IVA il soggetto non residente dotato di un'effettiva e operativa stabile organizzazione in Italia.

Con tale pronuncia, la Corte di Cassazione sembrerebbe assumere una posizione diversa rispetto a quella adottata dall'Agenzia delle Entrate (FAQ del 12/07/2010), secondo la quale i soggetti dotati di una stabile organizzazione non possono accedere alla procedura di rimborso "diretta" - prevista per i soggetti passivi non residenti stabiliti in un altro Stato UE, ai sensi dell'art. 38-bis2 del D.P.R. 633/72 - ma devono avvalersi delle modalità ordinarie - ovvero quelle disciplinate dall'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 - tranne nei casi in cui:

- la stabile organizzazione del soggetto non residente si limiti ad effettuare acquisti e importazioni in Italia senza il compimento di operazioni attive;
- il soggetto non residente per gli acquisti e le importazioni effettuati in Italia non si sia avvalso della stabile organizzazione.

Nella sentenza in esame, infatti, la Corte di Cassazione si è occupata del caso di una società non residente, con stabile organizzazione in Italia, che si è vista negare il rimborso dell'IVA a credito sulle operazioni passive, rilevanti in Italia ed effettuate senza il coinvolgimento della stabile. La Corte, in questo caso, è stata chiamata a stabilire se la presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato incidesse ai fini della procedura da attuare per il rimborso e, più precisamente, se la società estera dovesse esercitare in Italia tutti i diritti relativi all'IVA direttamente come soggetto passivo UE oppure tramite la stabile organizzazione. A più riprese, nella pronuncia, la Cassazione ribadisce quanto affermato dalla Corte di Giustizia (C.Giust. UE, 16 luglio 2009, C-244/08), ovvero il principio secondo cui sono due le modalità di recupero dell'IVA, vale a dire mediante detrazione o mediante rimborso, e che la legittima modalità dipende essenzialmente dal luogo di stabilimento del soggetto passivo che ha effettuato acquisti di beni o servizi o importazioni nel territorio dello Stato e che il criterio dello stabilimento è dato dalla presenza o meno di un centro di attività stabile.

Di conseguenza, se il soggetto è dotato di un centro di attività stabile in Italia, può esercitare il diritto alla restituzione dell'IVA solo attraverso la detrazione, a prescindere da chi abbia acquistato i beni/servizi (casa madre o stabile organizzazione).

Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione nega il rimborso dell'IVA in capo alla società non residente, in quanto l'esistenza e l'operatività della sua stabile italiana, sul piano degli adempimenti, fanno confluire la posizione del soggetto passivo UE nella stabile. In via definitiva, e sulla base della sentenza n. 25685/2023, possiamo concludere che è la mera esistenza della stabile organizzazione nel territorio dello Stato a comportare l'esclusione dal diritto al rimborso, anche qualora non vi sia un intervento della stabile organizzazione.

La conseguenza è, dunque, che un eventuale credito IVA sarà recuperato solo dalla stabile, attraverso il meccanismo della detrazione.

Circolare 18 Agosto 2023 n. 25/E - Profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working) e disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 25/E dello scorso 18 Agosto 2023, analizza e sintetizza il trattamento fiscale applicabile ai lavoratori che prestano la propria attività in regime di smart working.

L'Amministrazione Finanziaria, nella prima parte della trattazione, conferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), in materia di residenza fiscale, ancorché sia mutata, per taluni lavoratori dipendenti, la modalità di esercizio delle prestazioni di lavoro, in ragione, in particolare, dell'incremento del lavoro da remoto (c.d. smart working).

L'Agenzia conferma che, in linea con le precedenti risposte, il dato formale dell'iscrizione all'AIRE e la circostanza che il lavoratore presti l'attività lavorativa parzialmente o integralmente da remoto per un datore di lavoro estero, non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia.

Tale posizione rimane valida anche ai fini dell'applicazione dei regimi agevolativi per coloro che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, disciplinati dall'art. 16, D.lgs. n. 147/2015 e dall'art. 44, D.L. n. 78/2010.

Per entrambi i regimi, il presupposto fondamentale risiede nell'instaurazione di un collegamento sostanziale con il territorio dello Stato, che implichi un'interazione effettiva con la realtà italiana.

In particolare, può accedere al regime speciale per lavoratori impatriati, il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, purché presti l'attività lavorativa fisicamente nel territorio dello stato italiano.

Contrariamente, non potrà continuare a fruire dell'agevolazione in esame, il soggetto che pur mantenendo il medesimo datore di lavoro italiano, presti l'attività di lavoro dipendente in modalità smart working da un luogo di lavoro situato all'estero, in quanto, in tal caso, i redditi si considerano prodotti fuori dal territorio italiano (prestazione di lavoro resa fisicamente al di fuori del territorio italiano).

Tale concetto, non risulta verificato, al contrario, in caso di applicazione dell'agevolazione fiscale prevista per i docenti e ricercatori; l'amministrazione finanziaria non riconosce l'agevolazione, di cui all'art. 44, D.L. n. 78/2010, laddove il docente o ricercatore trasferitosi in Italia, intrattenga un rapporto di lavoro con un Ente o con una Università situata in uno Stato estero, per cui svolge la propria attività di docenza o ricerca in modalità smart working dall'Italia, in quanto non si verifica lo sviluppo della ricerca in Italia e la diffusione in Italia del know how acquisito all'estero.

L'Amministrazione Finanziaria, commenta, inoltre, nella Circolare in esame, anche il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, stipulato il 23 dicembre 2020, sulla fiscalità del lavoro frontaliero, ratificato dall'Italia con legge n. 83/2023, che entrerà in vigore a partire da gennaio 2024.

La nuova disciplina innova sia la definizione di "lavoratore frontaliero" che le regole impositive applicabili.

Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti beneficiari, l'amministrazione finanziaria conferma che il ritorno in "quotidiano" presso il proprio domicilio non viene meno se il soggetto non rientra al proprio domicilio, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile, esclusi i giorni di ferie e di malattia.

Inoltre, viene innovato il regime impositivo applicabile per i frontalieri, ovvero alla tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall'Accordo del 1974, subentra la previsione di tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza. Sulla base di tale disposizione, il reddito da lavoro dipendente percepito dai lavoratori frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa mediante l'applicazione di una ritenuta alla fonte, fino ad un massimo dell'80 per cento del reddito prodotto, mentre lo Stato di residenza del lavoratore, tassa per concorrenza il reddito per l'intero ammontare, garantendo tuttavia l'eliminazione della doppia imposizione giuridica secondo quanto previsto dalle disposizioni convenzionali in vigore tra Svizzera e Italia.

Risposta ad Interpello n. 428 del 12 settembre 2023 - Nuove linee guida per l'applicazione delle retribuzioni convenzionali: un approccio flessibile alla normativa fiscale internazionale

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 428 del 12 settembre 2023, ha fornito un importante chiarimento in merito al trattamento fiscale applicabile per i lavoratori distaccati all'estero che effettuano trasferte nel proprio paese di origine.

L'articolo 51, comma 8-bis, del D.P.R. 917/1986, dispone che il reddito derivante da lavoro dipendente svolto all'estero in modo continuativo e come oggetto esclusivo del rapporto, è assoggettato a tassazione sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con Decreto ministeriale.

Il quesito presentato riguarda un'azienda multinazionale che ha distaccato un dirigente presso una consociata in Germania. Il dirigente, che per l'intera durata del distacco ha mantenuto la residenza fiscale in Italia, chiede conferma in merito all'applicazione delle retribuzioni convenzionali in caso dovesse effettuare occasionali trasferte in diversi paesi, compresa l'Italia, per conto della società distaccataria.

L'Agenzia delle Entrate conferma che le trasferte occasionali in paesi diversi dalla Germania, compresa l'Italia, non invalidano il carattere esclusivo e continuativo del rapporto di lavoro presso la consociata estera, ed è, pertanto, possibile applicare il regime delle retribuzioni convenzionali.

D.P.C.M. del 14 settembre 2023 (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) - Credito di imposta R&S: novità per le iscrizioni all'Albo dei Certificatori

Dopo più di un anno di attesa, il 14 settembre 2023 è stato firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce l'Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica ai fini del riconoscimento dei crediti di imposta. Il decreto individua le caratteristiche di coloro che potranno iscriversi al succitato Albo, gli aspetti procedurali ed il contenuto della certificazione. E' demandato ad un decreto ministeriale - da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. (che interverrà decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) - di stabilire le modalità e i termini per la presentazione delle domande ed ulteriori dettagli circa il profilo del certificatore e le relative responsabilità.

Potranno iscriversi all'Albo:

- a) le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione. Sarà necessario dimostrare di aver svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d'iscrizione, attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti con i relativi riferimenti che ne consentano l'individuazione;
- b) le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione;
- c) i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;
- d) i centri di competenza ad alta specializzazione;
- e) i poli europei dell'innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence);
- f) le università statali;
- g) le università non statali legalmente riconosciute;
- h) gli enti pubblici di ricerca.

Nel caso delle società e dei soggetti di cui alla lettera da b) ad h), la certificazione dovrà essere sottoscritta da uno o più responsabili tecnici competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca, in possesso dei requisiti previsti per le persone fisiche (lettera a), e dovrà essere controfirmata dal rappresentante legale della società o dell'ente.

La certificazione dovrà riportare:

- le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell'impresa rispetto agli investimenti effettuati o programmati;
- la descrizione dei progetti e dei sotto progetti realizzati o in fase di realizzazione;
- le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità al credito d'imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
- la dichiarazione del soggetto certificatore, nonché dei tecnici ed esperti valutatori, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, derivanti da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado e, comunque, di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o interessi economici ricollegabili agli investimenti oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata;
- tutte le informazioni ed elementi descrittivi ritenuti utili al soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza e controllo.

Sarà compito del soggetto certificatore, entro quindici giorni dalla data di rilascio della certificazione, inviare al MIMIT copia della certificazione per verificarne la correttezza formale. Ai fini della valutazione, potrà essere richiesto l'ulteriore invio della documentazione tecnica, contrattuale e contabile.

La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Non sarà possibile richiedere la certificazione nei casi in cui siano state già constatate violazioni o i soggetti ne abbiano avuto formale conoscenza.

Ai fini di effettuare una corretta applicazione del credito d'imposta, il Ministero delle imprese e del made in Italy provvederà, entro il 31 dicembre 2023, all'elaborazione ed alla pubblicazione di "Linee Guida" integrative ed al loro aggiornamento per tener conto dell'evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute. Con le stesse "Linee Guida" possono essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti ed attività ed ai diversi settori e comparti economici.

Art. 9 e seg., D.L. 124 del 19 settembre 2023

L'art. 9, del D.L. 124 del 19 settembre 2023, ha istituito, a far data dal 1° gennaio 2024, la ZES unica che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

In particolar modo, per l'anno 2024, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito di imposta (art. 16) alle imprese che acquistano, anche mediante contratti di locazione finanziaria, terreni, immobili e beni strumentali destinati a strutture produttive (già esistenti o di nuova istituzione) ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Il valore dei terreni e degli immobili strumentali non potrà superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Fermo restando il limite complessivo di spesa che verrà determinato con apposito decreto da adottare entro il 30 dicembre 2023, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto, di 100 milioni di euro. Con la Zes unica, il credito di imposta è concesso nei limiti della intensità massima di aiuto prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e, quindi, per le grandi imprese: il 40% per le Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, il 30% per le Regioni Molise, Basilicata e Sardegna ed il 15% per le zone assistite dell'Abruzzo (così come espressamente individuate dalla Carta). Le intensità possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per le piccole imprese, per investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro.

I progetti di investimento, per essere agevolabili, dovranno avere un importo minimo di spesa almeno pari a 200.000 euro.

Il credito d'imposta sarà oggetto di rideterminazione qualora i beni agevolati non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione oppure risultino ceduti entro il quinto periodo di imposta successivo a quello di entrata in funzione.

Il credito di imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che non si superi l'intensità o l'importo di aiuto più elevato consentiti dalle discipline europee di riferimento.

L'agevolazione non si applica:

- ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti sono concessi nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

SIMEST - Fondo 394

Dal 27 luglio 2023, le imprese possono presentare istanza per accedere ai finanziamenti agevolati, a cui si può aggiungere un cofinanziamento a fondo perduto fino a 100 mila euro, per progetti di investimento per la transizione ecologica e digitale e per il rafforzamento della solidità patrimoniale delle imprese con vocazione internazionale. Il fondo 394 prevede 6 linee di intervento:

- 1) Transizione Digitale o Ecologica;
- 2) Inserimento Mercati;
- 3) Certificazioni e Consulenze;
- 4) Fiere ed Eventi;
- 5) E-commerce;
- 6) Temporary Manager.

BANDI NAZIONALI IN APERTURA

Fondo per il sostegno alla Transizione industriale (Decreto ministeriale 21 ottobre 2022)

Dopo quasi un anno dalla pubblicazione del Decreto che ne disciplinava l'operatività, il Decreto direttoriale del 30 agosto 2023 ha raddoppiato la dotazione finanziaria, contando complessivamente 300 milioni di euro, e definito i termini e le modalità di presentazione delle domande per il fondo a sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale.

Beneficiari: imprese di qualsiasi dimensione e operanti sul territorio nazionale, che operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero, di cui alle sezioni B e C, della classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Il 50% delle risorse è riservato alle imprese energivore.

Agevolazione: contributo a fondo perduto fino al 60% delle spese ammissibili.

Progetti: programmi di investimento finalizzati al conseguimento di una maggiore efficienza energetica, un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento o un uso efficiente delle risorse attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite riuso, riciclo o recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate.

Presentazione domande: dal 10 ottobre al 12 dicembre 2023.

Bandi Brevetti+, Marchi+, Disegni+ (Decreto direttoriale 16 giugno 2023)

Il decreto direttoriale 16 giugno 2023 ha stabilito la riapertura dei bandi a favore della proprietà industriale stanziando 32 milioni a favore delle piccole e medie imprese per sostenere la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la valorizzazione di idee e progetti.

Beneficiari: micro, piccole e medie imprese che acquistano servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto, alla realizzazione di un disegno/modello o alla tutela di un marchio.

L'agevolazione, fino all'80% delle spese ammissibili, è sottoforma di contributo a fondo perduto con entità massima fino a 140 mila euro.

Presentazione domande dal:

- 24 ottobre 2023 per Brevetti+;
- 7 novembre 2023 per Disegni+;
- 21 novembre 2023 per Marchi+.

Investimenti sostenibili 4.0 (Decreto ministeriale 15 maggio 2023)

La misura, con una dotazione finanziaria di 400 milioni di euro, prevede la concessione e l'erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento ad alto contenuto tecnologico e finalizzati a supportare la sostenibilità energetica dell'impresa. Con il decreto direttoriale 29 agosto 2023 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni per le PMI del Mezzogiorno.

Beneficiari: PMI localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Agevolazione: contributo in conto impianti e finanziamento agevolato a tasso zero, a copertura del 75% dei costi ammissibili; sono previste premialità in caso di possesso di una certificazione ambientale di prodotto.

Progetti: devono prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti 4.0, essere diretti all'ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. La spesa ammissibile deve essere compresa tra 750 mila e 5 milioni di euro e, comunque, non superiore al 70% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato.

Iter di domanda:

compilazione della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023;

invio della domanda per via telematica, attraverso Invitalia, dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023.

BANDO REGIONALE IN EVIDENZA

Voucher digitalizzazione PMI (Delibera di Unioncamere Piemonte n. 27 del 14 luglio 2023)

Con 11 milioni di Euro la misura finanzia, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto sottoforma di voucher, la transizione digitale nelle imprese piemontesi.

Beneficiari: micro e PMI con sede legale e/o unità locale produttiva in Piemonte.

Spese ammissibili:

- a) beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali principalmente e primariamente all'introduzione delle tecnologie abilitanti previste dal bando;
- b) servizi di consulenza, funzionali principalmente e primariamente all'introduzione delle tecnologie abilitanti previste dal bando;
- c) servizi di formazione, funzionali principalmente e primariamente all'introduzione delle tecnologie abilitanti previste dal bando.

La somma delle spese di cui alle lett. b) e c) non può superare il 30% del totale delle spese ammissibili del progetto di investimento.

Fornitori dei servizi di consulenza e/o formazione: innovation manager, competence center, incubatori certificati, FABLAB, centri trasferimento tecnologico 4.0, ITS, ulteriori fornitori.

Agevolazione: voucher, con intensità dal 50 al 70%, del valore massimo di 25 mila euro. Sono previste premialità in caso di startup/PMI innovative e se in possesso del rating di legalità.

Presentazione domande: dal 24/10/23 al 20/02/2024.

BANDO NAZIONALE IN FASE DI ATTIVAZIONE

Fondo per la crescita sostenibile (Decreto 13 luglio 2023)

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 settembre 2023, il Decreto 13 luglio 2023 individua le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni destinate alle unità ubicate nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Beneficiari: imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2195 C.C., imprese artigiane, agro - industriali che svolgono prevalentemente attività industriale, imprese agricole, centri di ricerca, e organismi di ricerca. I progetti possono essere realizzati in maniera congiunta da un massimo di 3 componenti, di cui almeno una PMI, oppure da una piccola impresa a media capitalizzazione quale singola proponente; anche nel secondo caso è prevista la partecipazione di uno o più soggetti esterni all'impresa per un valore di almeno il 10% dei costi complessivi.

Progetti: ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs). La spesa ammissibile deve essere compresa tra 1 e 5 milioni di euro e, comunque, non superiore al 60% della media del fatturato relativo agli ultimi due esercizi contabili del singolo soggetto proponente.

Agevolazione: finanziamento agevolato pari al 50% dei costi ammissibili e contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili.

Presentazione domande: in attesa del decreto attuativo.

Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

Milano
Viale Abruzzi, 94

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento.

La redazione di questo numero è stata completata il giorno 9 ottobre 2023.

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.